Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 11 luglio 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1949, n. 373.

Modificazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo all'autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di L. 6.000.000 alla Cooperativa edilizia « Aurelia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« Gli appartamenti di proprietà della Cooperativa edilizia « Aurelia » a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 20 maggio 1949, n. 374.

Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esteso il trattamento giuridico ed economico stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, in quanto applicabili, dalle altre norme eventualmente più favorevoli relative al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, salvo quanto è disposto nella presente legge.

Al predetto personale telefonico non di ruolo sono attribuite le qualifiche di ingegnere avventizio, impiegato avventizio, telefonista avventizio, meccanico avventizio e commesso avventizio, in relazione alle mansioni e al titolo di studio.

Art. 2.

Il personale non di ruolo in servizio nella Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale non sia già classificato nelle categorie di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, è classificato nella categoria III, se proveniente dalle qualifiche di tecnico, telefonista, operaio meccanico, e nella categoria IV, se proveniente dalla qualifica di commesso.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in servizio nell'Azienda predetta con la denominazione di diurnista è nominato avventizio.

Art. 3.

Per il periodo intercorso tra il 1° maggio 1947 e l'entrata in vigore della presente legge, al personale in servizio con la denominazione di diurnista nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 9, 11, 16, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive integrazioni.

Al personale medesimo si intende attribuito dal 1° maggio 1947 o dalla successiva data di assunzione, ove già non ne fosse provvisto, il trattamento di retribuzione stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni, secondo la categoria di classificazione risultante dal precedente articolo.

Qualora l'importo della retribuzione e degli assegni personali in effettivo godimento al 1° maggio 1947 o alla successiva data di assunzione risulti superiore a quello della nuova retribuzione spettante ai sensi del precedente comma, la differenza si intende conservata come assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione per scadenza periodica o per eventuale passaggio di categoria.

Tale assegno personale non è valutabile nella retribuzione iniziale sulla quale sono concessi gli aumenti quadriennali ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

In caso di nomina in ruolo, alla dipendenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'assegno medesimo è conglobato nella retribuzione base ai fini dell'attribuzione, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, della differenza tra la retribuzione così calcolata e lo stipendio iniziale del grado conseguito.

Le norme di carattere economico contenute nel presente articolo si applicano anche al personale considerato dal primo e secondo comma dell'art. 14 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, salvo quanto è stabilito per tale personale in materia di assegno *ad personam* attribuibile all'atto del collocamento nelle tabelle organiche dell'Azienda.

Limitatamente al periodo indicato nel primo comma, le disposizioni del presente articolo non hanno effetto sulla misura delle competenze accessorie corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 725, e successive modificazioni e integrazioni, nei riguardi del personale assunto con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.

Art. 4.

Il criterio di classificazione stabilito dal precedente art. 2 vale ad ogni effetto per il computo della durata del servizio non di ruolo già prestato.

Ai fini di tale computo, il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1941 con la qualifica di « operaio » già vigente nell'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è assimilato a quello successivamente prestato con la qualifica di « operaio meccanico ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 375.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Oblate di San Luigi Gonzaga, dette anche Suore Luigine, con Casa generalizia in Alba (Cuneo).

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Oblate di San Luigi Gonzaga, dette anche Suore Luigine, con Casa generalizia in Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 376.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Fratta del comune di Oderzo (Treviso).

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 23 dicembre 1947, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo, in frazione Fratta del comune di Oderzo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 377.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Regolari Cappuccine, dette dell'Immacolata Concezione, con Casa madre in Cinisi (Palermo).

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Regolari Cappuccine, dette dell'Immacolata Concezione, con Casa madre in Cinisi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 378.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo Minore, in frazione San Giacomo del comune di Romano d'Ezzelino (Vicenza).

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 novembre 1944, integrato con postille 12 maggio 1947 e 7 novembre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Apostolo Minore, in frazione San Giacomo del comune di Romano d'Ezzelino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1948.

Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza Italia redenta ad accettare una donazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale l'Opera nazionale assistenza Italia redenta ha chiesto di essere autorizzata ad accettare la donazione in suo favore disposta dalla Lega nazionale tridentina avente ad oggetto i seguenti immobili:

1) Asilo infantile di Miola Piné p. l. 826, c. n. 92, formante la P T 785 c. c. di Miola;

2) Asilo infantile e piazzale Trés p. e. 117, c. n. 111, formante il corpo della P. T. 696 c. c. di Trés;

Visto il rogito 6 marzo 1943, n. 3855 di rep. e 2093 di racc., per notar Povinelli Valentino dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

Visto il parere n. 1205 addì 27 agosto 1948 espresso dal Consiglio di Stato, nonchè gli atti relativi;

Visto il regio decreto-legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

L'Opera nazionale assistenza Italia redenta è autorizzata ad accettare la predetta donazione in suo favore disposta dall'Opera nazionale tridentina, con rogito 6 marzo 1943, per notar Povinelli Valentino dei Distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1948

EINAUDI

PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1949
Registro Presidenza n. 26, foglio n. 61. — FERRARI

(2533)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1949.

Nomina e sostituzione di alcuni membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 51 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3072, l'art. 1 del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 150; l'art. 20 del regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927, n. 362; l'art. 4 della legge 20 marzo 1940, n. 216; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 248 e l'art. 1 del decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 621 riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1941, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Vista la comunicazione in data 12 febbraio 1949, n. 489/9, con la quale il Presidente della Corte dei conti designa quale membro in seno al Comitato di liquidazione il consigliere della Corte dei conti dottor Andrea De Angelis in sostituzione del consigliere professore dott. Giuseppe Moffa, deceduto.

Vista la comunicazione in data 4 marzo 1949, n. 2205, dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, con la quale, in sostituzione dell'avv. Giulio Sansonetti, impossibilitato ad esercitare l'incarico ad esso conferito perchè addetto ad altri compiti, viene designato nell'incarico di componente il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, il generale di divisione a riposo Federico Marozzo della Rocca;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del Comitato suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1949 il consigliere della Corte dei conti dott. Andrea De Angelis è nominato membro del Comitato di liquidazione.

Art. 2.

Dal 1° aprile 1949 e per la durata di un biennio è nominato membro del Comitato suddetto il generale a riposo Federico Marozzo della Rocca in rappresentanza dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in sostituzione dell'avv. Giulio Sansonetti, che dalla stessa data cessa dall'incarico in precedenza conferitogli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1949
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 299.

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1949.

Modalità per l'estrazione e l'abbinamento dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale - Manifestazione 1949 » con altre manifestazioni sportive.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »;

Ritenuto che occorre emanare, ai sensi dell'art. 26 del regolamento generale precitato, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione ed al collegamento della lotteria in corso, con una manifestazione sportiva, il prezzo dei biglietti, la ripartizione della massa premi e le altre disposizioni eventuali occorrenti per l'effettuazione pratica della lotteria « Solidarietà nazionale - Manifestazione 1949 »;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria « Solidarietà nazionale » per l'anno 1949, è abbinata al 2° Gran premio, organizzato dall'Automobile Club di Milano (A.C.M.), che ha avuto luogo in Monza il 26 giugno 1949, alla 3ª Coppa internazionale delle Dolomiti, organizzata dagli Automobile Clubs delle Venezie, che avrà luogo in Cortina d'Ampezzo il 17 luglio 1949 e alla Regata del Redentore, organizzata dal comune di Venezia, che avrà luogo in Venezia il 17 luglio 1949.

Art. 2.

Il prezzo dei biglietti della lotteria « Solidarietà nazionale Manifestazione 1949 », è fissato in L. 100, di cui L. 20 saranno trattenute dal venditore, a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel giorno ed ora da stabilirsi con successivo decreto, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Le operazioni anzidette si svolgeranno in Venezia nel modo indicato dall'art. 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, sarà dato atto, nello stesso verbale, del giorno, luogo ed ora in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei corridori da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Saranno abbinati ai nomi dei corridori i primi 27 biglietti estratti vincenti, e cioè 9 biglietti per ognuna delle tre competizioni sportive.

Art. 5.

Per la estrazione, di cui all'articolo precedente, saranno osservate le norme seguenti:

da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei corridori rimasti iscritti alle tre competizioni sportive, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio metallico con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome; questo indicherà il corridore primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto, come tale risultante dal verbale di cui al precedente art. 4.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni sino a raggiungere il numero dei 27 corridori indicati nel precedente articolo.

Agli effetti dell'assegnazione dei primi tre grandi premi si dispone che:

1) il 1° premio della lotteria sarà attribuito al biglietto che risulterà collegato al nome del corridore classificato 1° nella corsa automobilistica per il 2° Gran premio di Monza;

2) il 2° premio della lotteria sarà attribuito al biglietto che risulterà collegato al corridore classificato 1° nella corsa automobilistica per la 3ª Coppa internazionale delle Dolomiti;

3) il 3° premio della lotteria sarà attribuito al biglietto che risulterà collegato al regatante classificato 1° nella Regata del Redentore di Venezia.

Art. 6.

Nel bollettino che verrà pubblicato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento generale delle lotterie nazionali, saranno indicati, insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli delle competizioni sportive.

Art. 7.

La ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dei biglietti, sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, il quale osserverà le disposizioni contenute nell'art. 17 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Art. 8.

Al Comitato generale di direzione è data la facoltà di stabilire il numero e l'entità dei singoli premi, spettanti ai possessori e ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 9.

Qualora non dovessero avere luogo entrambe o una delle competizioni sportive fissate per il 17 luglio 1949 oppure fossero impossibili le classifiche, il Comitato generale di direzione stabilirà in quale modo dovrà essere ripartita la massa premi.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data di chiusura della vendita dei biglietti, dell'estrazione dei premi, e sarà provveduto alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi, nonchè a quanto altro potrà occorrere.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1949

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1949
Registro Finanze n. 10, foglio n. 207

(2585)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1949.

Inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Livorno, in data 18 maggio 1949, n. 432, intesa ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopracitato testo unico, limitatamente al territorio della Provincia stessa;

Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, espresso in data 6 giugno 1949;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Livorno il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art 25 del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità per l'anno 1949

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si dà avviso a tutti coloro che ne possono avere interesse, che sono stati pubblicati i ruoli del personale dipendente dall'Amministrazione della Sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità, secondo la situazione alla data del 1° gennaio 1949.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso, gli impiegati interessati potranno avanzare ricorso per ottenere l'eventuale rettifica della loro posizione di anzianità.

(2557)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro, del personale degli Uffici di controllo governativo, del personale della Scuola dell'arte della medaglia e della Zecca, secondo la situazione al 1° aprile 1949.

(2643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali del Prestito redimibile 3,50 % (1934) numero 440059 di annue L. 1050, intestato a Marsigliani Maria di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Torino, vincolata di usufrutto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla richiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 24 aprile 1949

Il direttore generale DE LIGUORO

(1685)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido (Pavia).

La zona di ripopolamento e cattura di Voghera, Codevilla, Rivanazzano e Retorbido (Pavia), della estensione di ettari 1316, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 ottobre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1952-53.

(2598)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 marzo 1949, numero 51602/20400.12.33, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como;

Vista la lettera del Prefetto di Como in data 28 maggio 1949, n. 19876/San., con la quale veniva segnalato il nominativo del prof. Angelo D'Ambrosio, in sostituzione del prof. Alberto Soldi, membro della Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Decreta:

Il prof. Angelo D'Ambrosio è nominato membro della Commissione giudicatrice per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Como, in sostituzione del prof. Alberto Soldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Como.

Roma, addì 10 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2477)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 4 settembre 1948, n. 20411.2/8155 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento;

Visto il decreto del 28 settembre 1948, n. 20411.2/12269 con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Luigi Romano con il vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Benevento con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle stesse funzioni il vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito, impedito da motivi di servizio;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Cristoforo Tirrito è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento, il vice prefetto dott. Raffaele Scognamiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 giugno 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2514)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a diciassette posti di contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 1° aprile 1949.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro Marina militare n. 6, pag. n. 375, con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di contabile in prova, grado 11°, gruppo *B*, nel personale dei contabili della Marina militare, riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Considerata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine fissato con l'art. 3 del succitato decreto Ministeriale 1° aprile 1949 per la presentazione delle domande;

Decreta:

E' prorogato di sessanta giorni il termine di presentazione delle domande fissato dal decreto Ministeriale 1° aprile 1949 (art. 3), con il quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di contabile in prova, grado 11°, gruppo *B*, nel personale dei contabili della Marina militare, riservato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1949
Registro n. 10, *foglio n.* 185. — CILLO

(2629)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di perito industriale aggiunto (grado 11° di gruppo B di 1ª categoria).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1949, registrato il 20 aprile successivo, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di perito industriale aggiunto (grado 11° di gruppo *B* di 1ª categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso anzidetto;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a settantacinque posti di perito industriale aggiunto (grado 11° di gruppo *B* di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) è prorogato al 1° agosto 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 17, *foglio n.* 102. — MANZELLA

(2580)

Riapertura, per alcune categorie di dipendenti, dei termini di partecipazione ai concorsi indetti per la sistemazione nei ruoli di gruppo C e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di personale non di ruolo dell'Azienda medesima, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali in data 22 settembre 1948, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1948, con cui sono stati banditi quattro concorsi per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del personale non di ruolo dell'Azienda medesima, aventene titolo ai sensi rispettivamente dell'art. 2, numeri 1) e 2), e dell'art. 3, numeri 1) e 2), del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592;

Ritenuta la necessità, giusta il parere espresso dalla sezione 2ª del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 marzo 1949, di ammettere ai concorsi in parola anche il personale non di ruolo in servizio presso l'Azienda di Stato suddetta in qualità di distaccato da altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che, senza soluzione di continuità, sia cessato di appartenere ad altre Amministrazioni dello Stato per essere assunto nell'Azienda predetta, purchè l'uno e l'altro personale si trovino nelle condizioni prescritte dai bandi sopracitati, computandosi ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'ammissione ai concorsi, in quanto sia utile, il servizio prestato presso le Amministrazioni di provenienza;

Considerato che di conseguenza occorre altresì riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi da parte di coloro che abbiano titolo a parteciparvi in base al criterio di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

In ciascuno dei decreti Ministeriali in data 22 settembre 1948, citati nelle premesse, con cui sono stati banditi quattro concorsi per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* e subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici del personale non di ruolo nell'Azienda medesima, aventene titolo ai sensi rispettivamente dell'art. 2, numeri 1) e 2), e dell'art. 3, numeri 1) e 2), del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, è soppresso l'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 2.

Ai concorsi indicati nell'art. 1 del presente decreto, è ammesso anche il personale non di ruolo in servizio presso la Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di distaccato da altre Amministrazioni dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che, senza soluzione di continuità, sia cessato di appartenere ad altre Amministrazioni dello Stato per essere assunto nell'Azienda medesima, purchè tutti siano in possesso dei requisiti prescritti dai bandi di concorso, computandosi, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'ammissione ai concorsi di cui trattasi, in quanto sia utile, il servizio non di ruolo reso presso le altre Amministrazioni statali di provenienza.

Art. 3.

Esclusivamente per gli aspiranti nelle condizioni di cui all'art. 2, sono riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi in parola.

Le domande di ammissione da produrre e da documentare secondo il disposto degli articoli 3, 4 e 5 di ciascuno dei bandi sopracitati, dovranno essere presentate non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1949
Registro Ufficio risc. poste n. 15, *foglio n.* 375. — MANZELLA

(2570)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6733 (registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1948, al registro n. 20, foglio n. 275, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948), con il quale, in applicazione dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli a posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1949, n. 1672 (registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1949, al registro n. 1, foglio n. 99, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 1949), con il quale è stato modificato il suindicato bando di concorso;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1948, n. 6803, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli bandito col decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6733, per la nomina a vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo dell'A.N.A.S., ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

		punti di merito
1.	Dott. Tempestini Luigi	26,50
2.	Dott. Manganaro Alfio	» 22,83
3.	Dott. Morrone Vincenzo	» 19 —
4.	Dott. Niccoli Anna Maria	» 18,07
5.	Dott. Belcastro Salvatore	» 18,04
6.	Dott. Guarnotta Giovan Battista	» 15,41
7.	Dott. Sanfilippo Giuseppe	» 15,29
8.	Dott. Chichinier Agostino	» 15,09
9.	Dott. Belardi Ezio	» 13,97
10.	Dott. Zoboli Antonio	» 13,45
11.	Dott. Patanè Santo	» 12,29
12.	Dott. Natrella Raffaele	» 11,64
13.	Dott. Corradi Pietro	» 8,80

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1949
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 139. — CATALANO

(2619)

Graduatoria del concorso a posti di aiutante amministrativo (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dell'Azienda Autonoma Nazionale delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modificazioni al precitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6729 (registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1948, al registro n. 20, foglio n. 273, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1948), con il quale, in applicazione dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 547, è stato indetto un concorso per titoli a posti di aiutante amministrativo (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1949, n. 1671 (registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1949, al registro n. 1, foglio n. 98, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 1949), con il quale è stato modificato il suindicato bando di concorso;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1948, n. 6803, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima;

Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli bandito col decreto Ministeriale 6 settembre 1948, n. 6729, per la nomina ad aiutante amministrativo (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dell'A.N.A.S. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547:

		punti di merito
1.	Branca Matteo	22,08
2.	Del Monte Domenico	» 22 —
3.	Capalozza Elena	» 19,26
4.	Albertini Augusta ved. Mauri	» 18,87
5.	De Sarno Immacolata	16,56
6.	Callegari Antonio	» 16,23
7.	Mariani Maria	» 15,80
8.	Cracolici Antonino Girolamo	» 15,66
9.	Fanciullo Giovanni	» 15,65
10.	Faggioli Luisa Ilda	» 13,25
11.	Drago Mario	» 10,93
12.	Colella Ettore	» 10,73

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1949
Registro Lavori pubblici n. 1, foglio n. 170. — SALVATORI

(2620)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.